



Ministero dell'istruzione e del merito

Disposizioni modificative del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, n. 92, recante “*Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2*”

Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”, e in particolare l’articolo 1 comma 7, lettera r) che individua tra gli obiettivi formativi prioritari delle istituzioni scolastiche, da perseguire attraverso l’organico dell’autonomia, “*alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali*”; nonché l’articolo 1 comma 18, in base al quale “*Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*” e in particolare l’articolo 38 (Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale) in base al quale “*l’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed iniziative per l’apprendimento della lingua italiana*”; “*le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono [...] la realizzazione ed attuazione di corsi di lingua italiana*”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*” e, in particolare, l’articolo 4, comma commi 6, 6-bis e 6-ter; come modificato dall’articolo 1 *quater* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12, recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*”;
- VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e successive modificazioni, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, *“Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”* e in particolare l'articolo 45, comma 4, in base al quale *“il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, come modificato dal decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, recante la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la *“Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012 recante *“Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”* che ricomprende, all'interno dei bisogni educativi speciali, l'area *“dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale”*;
- VISTE le *“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”* di cui alla Nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2014, n. 4233, e in particolare il capitolo 6, *“L'insegnamento dell'italiano come lingua seconda”*, che riconosce *“il percorso didattico dell'italiano L2”* quale *“campo di intervento specifico – quanto a tempi, metodi, bisogni, modalità di valutazione – e tuttavia in transizione, perché è destinato a risolversi e ad esaurirsi nel tempo, nel momento in cui gli studenti diventano sufficientemente padroni della lingua italiana da essere in grado di seguire le attività didattiche comuni alla classe”* e il capitolo 8, *“La formazione del personale scolastico”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante *“Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”*;
- VISTI i regolamenti vigenti relativi agli assetti ordinamentali, organizzativi e didattici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi compresi i Centri di istruzione per gli adulti;
- VISTI i regolamenti vigenti in materia di Indicazioni nazionali e Linee Guida, relativi alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione n. 162 del 2 febbraio 2021, con la quale viene precisato che *“nelle more dell’emanazione del decreto finalizzato a definire gli ordinamenti didattici e i criteri per l’attivazione da parte degli Atenei di uno specifico corso di specializzazione, in italiano L2, i titoli progressivamente acquisiti e riconosciuti, quali titoli di specializzazioni in italiano L2 dal richiamato DM 92/2016, hanno comunque valore permanente e ove congiunti ai titoli previsto dal vigente ordinamento delle classi di concorso, consentono l’insegnamento sulla corrispondente classe di concorso A023, lingua italiana per discenti di lingua straniera”*;
- VISTA la nota dell’Università per gli stranieri di Perugia – prot. USTRAPG 0005174 del 31 marzo 2023 – con cui viene comunicata l’istituzione e l’attivazione del Master di II livello in *“Didattica dell’italiano lingua non materna”* e la relativa richiesta di inserimento nell’elenco di cui all’Allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92;
- VISTA la nota dell’Università eCampus del 5 aprile 2023, con cui viene comunicata l’istituzione e l’attivazione del Master di I livello dal titolo *“L’insegnamento dell’italiano agli stranieri, L2”* e la relativa richiesta di inserimento nell’elenco di cui all’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92;
- VISTA la richiesta dell’Università degli Studi di Verona, prot. UNVRCLE-0154758 del 6 aprile 2023, con cui viene comunicata l’istituzione e l’attivazione del Master di I livello in *“Didattica dell’Italiano come lingua seconda L2”*, e la relativa richiesta di inserimento nell’elenco di cui all’allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92;
- PRESO ATTO delle istanze di aggiornamento pervenute;
- RESA l’informativa alle Organizzazioni sindacali il 16 maggio 2023;
- VISTO il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) reso nella seduta plenaria n. 105 del 13 giugno 2023, a seguito della acquisizione, con nota prot. n. 77680 del 25 maggio 2023, della relazione illustrativa predisposta dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione su richiesta del medesimo Organo;
- RITENUTO che le osservazioni del CSPI concernenti la valutazione circa la possibilità di *consentire, attraverso una revisione dell’ordinamento specifico della classe di concorso, di ampliare ulteriormente nell’organico dell’autonomia la possibilità di titolarità in tutti i gradi scolastici, quindi anche nelle scuole dell’infanzia e primaria* e la richiesta di un conseguenziale ampliamento dei titoli di accesso per la classe di concorso A023 in riferimento alla Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria, LM 85-bis, non possono costituire oggetto del presente decreto ai sensi di legge;
- PRESO ATTO delle osservazioni del CSPI medesimo in ordine alla circostanza che *non si sia data ancora attuazione, dopo 7 anni, a quanto previsto dall’art. 3, c. 1, DM 92/2016, ovvero la mancata adozione del decreto da parte del MUR, “sentito il CUN, per la definizione degli ordinamenti didattici e dei criteri per l’attivazione da parte degli Atenei di uno specifico corso di specializzazione in Italiano L2”* e ritenuta condivisibile la necessaria messa a regime del sistema;



Ministero dell'istruzione e del merito

TENUTO CONTO	della necessità, durante il periodo occorrente al superamento del suddetto regime transitorio, di garantire un'offerta di formazione superiore e professionalizzante più ampia, a beneficio della platea dei potenziali aspiranti;
RAVVISATO	altresì l'obbligo di rispondere, con provvedimento espresso, alle suindicate richieste delle Università, tuttora prive di riscontro, finalizzate alla integrazione dell'Allegato A al D.M. 23 febbraio 2016, n. 92 e, quindi, alla sottesa esigenza di attualizzazione del novero dei titoli;
RAVVISATA	pertanto, la necessità di aggiornare l'elenco dei titoli spendibili ai fini dell'accesso all'insegnamento sulla classe di concorso A023 nelle more di una più incisiva e vasta riforma del sistema di abilitazione e reclutamento dei docenti e dell'ordinamento delle classi di concorso, come prefigurati dal decreto- legge 29 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, del quale è prevista l'adozione dei relativi decreti attuativi

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto)

1. L'Allegato A al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 92, è aggiornato con l'introduzione dei seguenti titoli:
 - i Master di II livello in *“Didattica dell'italiano lingua non materna”*, istituito e attivato dall'Università per gli stranieri di Perugia;
 - ii Master di I livello in *“L'insegnamento dell'Italiano agli stranieri, L2”* istituito e attivato dall'Università eCampus;
 - iii Master di I livello in *“Didattica dell'Italiano come lingua seconda L2”* istituito e attivato dall'Università degli Studi di Verona.

Articolo 2

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla data del presente provvedimento, fatte salve le procedure in corso.
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 92, le parole *“conseguiti entro l'anno accademico 2015/2016”* sono espunte.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara